

Al Direttore centrale

Determinazione di ammissione ed esclusione alla procedura aperta bandita ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti pubblici per la stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione Inail.

CUI 01165400589201900673

Con sua determinazione a contrarre del 16 aprile 2020, n. 113, è stato autorizzato l'espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione Inail, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per un importo complessivo per la durata di 4 anni, di € 800.000,00 (ottocentomila/00) al netto dell'Iva e degli oneri della sicurezza.

Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del codice dei contratti pubblici, sulla GUUE S/78 del 21 aprile 2020, sulla GURI n. 47 del 24 aprile 2020, sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale. La documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi dell'articolo 29 del codice dei contratti pubblici e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nell'apposita sezione "Altri bandi".

La procedura si svolge in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di un Sistema telematico, costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal d.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice dei contratti pubblici, che l'Istituto utilizza in modalità ASP (Application Service Provider).

Entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 18:00 del 15 giugno 2020, sono pervenute attraverso il suddetto sistema n. 12 offerte.

Nella seduta pubblica del 18 giugno 2020, come risulta dal relativo verbale, si è proceduto sia alla verifica della tempestività delle offerte presentate dai concorrenti, che della presenza della Documentazione amministrativa, dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica.

Nelle successive sedute riservate, svoltesi nei giorni 8 e 29 luglio 2020, si è proceduto alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto dai documenti di gara.

In esito a tali operazioni è stata attivata la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e dei punti 10 e 13 del disciplinare di gara, nei confronti dei seguenti concorrenti:

- Pomilio Blumm S.r.l.;
- Cernuto Pizzignoni & Partners
- Brain Pull Soc. Coop;
- Holding Digital Relations Advertising S.p.A.;
- AB Comunicazioni S.r.l.;
- RTI Imageware – Frankestein S.r.l. – Inera;
- RTI OCMGROUP S.r.l. – The Washing Machine;
- HSPI S.p.A..

Come risulta dal verbale della seduta del 2 settembre 2020 i concorrenti, entro il termine assegnato, hanno provveduto a sanare le irregolarità riscontrate e pertanto si ritiene che possano essere tutti ammessi alle successive fasi della procedura di gara.

Nella medesima seduta si è proceduto altresì ad un riesame della documentazione presentata dai concorrenti Emerald Communication e Pirene al fine di verificare i presupposti per procedere alla proposta della esclusione come da verbale del 8 luglio e 29 luglio u.s.

In esito a tali operazioni è stato attivato, con esito positivo, il soccorso istruttorio nei confronti del Concorrente Emerald Communication come da verbali del 15 e del 18 settembre 2020, mentre, per quanto riguarda il concorrente Pirene, è stata confermata la proposta di esclusione per le motivazioni appresso indicate.

Premesso che tutta la documentazione di gara, oltre ad essere carente e contraddittoria, è stata redatta utilizzando sia la modulistica messa a disposizione dalla

stazione appaltante per la presente procedura di gara, che quella di cui alla precedente procedura di gara n. 1/2016, bandita ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, in particolare si evidenzia che:

- Nella parte IV sezione C del DGUE del concorrente è indicato un fatturato specifico complessivo nel triennio 2017-2019 pari a € 470.785,00 e, quindi inferiore a quanto richiesto al punto 7.2. del disciplinare; tale fatturato è riportato altresì nella dichiarazione di cui all'allegato 1/C redatta sulla modulistica di cui alla precedente procedura di gara n. 1/2016 bandita ai sensi del d.lgs. n. 163/2006;
- Il concorrente, non essendo pertanto in possesso del requisito di cui al punto 7.2. del disciplinare di gara, ha presentato la dichiarazione di avvalimento, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 1/D della procedura del 2016, dichiarando di volersi avvalere genericamente dei requisiti economico finanziari della società Insem;
- Inoltre dal fatturato specifico dichiarato e indicato nelle pagg. 13 e 14 DGUE, si desume che lo stesso non è in possesso del requisito relativo all'esecuzione di almeno una campagna di comunicazione con un piano media di valore pari o superiore ad € 300.000,00 Iva esclusa e che, contrariamente a quanto riportato nel proprio allegato 1/D, il concorrente avrebbe dovuto dichiarare di voler ricorrere all'avvalimento anche per il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare;
- la società ausiliaria ha presentato la propria dichiarazione sulla base di autonoma modulistica attestando di possedere i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare dei quali l'impresa concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento e in particolare sia quelli economico finanziari che tecnico professionali;
- anche nel contratto di avvalimento, che tra l'altro riporta la dicitura "schema di contratto di avvalimento", è previsto l'impegno della società ausiliaria Insem a mettere a disposizione sia i requisiti di capacità economica e finanziaria che quella tecnica e professionale.

Al riguardo si evidenzia che il primo comma dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, nonché l'art. 8 del disciplinare di gara, stabiliscono che il contratto di avvalimento debba contenere, a pena di nullità, la specificazione di requisiti forniti nonché delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto carenti nell'impresa concorrente.

Nello "schema di contratto di avvalimento" presentato, benché sia presente l'indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento (capacità economica e finanziaria e

tecnico/professionale), non è contenuta l'indicazione dettagliata delle risorse umane e tecniche nonché dei mezzi aziendali messi a disposizione della società Pirene.

L'impresa ausiliaria dichiara infatti genericamente di mettere a disposizione "per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa ausiliata" e "di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto".

Al riguardo, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico e, pertanto, va esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riprodotte del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della *lex specialis* descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimento stesso.

Secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato è imposto infatti alle parti di indicare puntualmente nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dall'ausiliaria. La giurisprudenza richiede la disponibilità effettiva delle risorse, onde evitare avvalimenti meramente astratti o cartolari e cioè potenzialmente ingannevoli (Cons. St., n. 1120/2020; Cons. St. n. 953/2018).

Inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del disciplinare di gara, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Infine sono state rilevate anche ulteriori numerose carenze e inesattezze nella compilazione da parte della ausiliaria del proprio DGUE, nonché la mancanza della dichiarazione integrativa di cui all'allegato 1/C, come richiesto al punto 14.3.1 del disciplinare di gara e del proprio passoe.

Si è ritenuto di non attivare la procedura del soccorso istruttorio in merito alle suddette numerose irregolarità e mancanze riscontrate, in quanto la nullità del contratto di avvalimento costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara in oggetto da parte della Società Pirene poiché la stessa, in mancanza del ricorso all'avvalimento, non dispone dei requisiti per la partecipazione alla gara stessa.

Per quanto sopra esposto, si propone;

di ammettere alle successive fasi della procedura i concorrenti:

- Pomilio Blumm S.r.l.;

Ufficio appalti di servizi per  
il personale e per lo  
svolgimento delle attività  
istituzionali

- RTI LIFE LONGARI & LOMAN SRL - LATTANZIO Communication S.r.l.
- Cernuto Pizzignoni & Partners
- Brain Pull Soc. Coop;
- Emerald Communication S.r.l.;
- OFG ADV SRL
- Holding Digital Relations Advertising S.p.A.;
- AB Comunicazioni S.r.l.;
- RTI Imageware – Frankestein S.r.l. – Inera;
- RTI OCMGROUP S.r.l. – The Washing Machine;
- HSPI S.p.A.

di escludere dalla procedura il concorrente Pirene poiché la stessa, a causa della nullità del contratto di avvalimento, non dispone dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara.

Ove concordi si sottopone alla Sua firma la determinazione allegata alla presente.

Il Responsabile dell'Ufficio  
dott.ssa Antonella De Pero